



338/2013

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE 02

R.G: 4489/2010

Oggetto della causa: 143999 Altri contratti atipici

All'udienza istruttoria del giorno 21/03/2013 delle ore 11:00

GIUDICE Dr. PANZAROLA FRANCESCA

Cronologico n. 2964  
Repertorio n. 703

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto  
e del P.M. Dr

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

Avv.

Convenuto principale

SPA

Avv.

Convenuto (altro)

Avv.

Convenuto (altro)

Avv.

Convenuto (altro)

Avv.

SNCI

& C.

Convenuto (altro)

Avv.

Alle ore 15,00 nessuno è presente

Il giudice

avvede come da reperto autentico che depone

Del che è verbale

Il Cancelliere

il Giudice Istruttore

DIRITTO DI REFERTARIO  
ASSOLTO REQUISITO VESPA...

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____	INT. CIV.
N. _____	R.G.
N. _____	CRON.
N. _____	RIP.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia - Dr. Francesca Panzarola, alla pubblica udienza del giorno 21 marzo 2013 pronuncia e pubblica mediante lettura in udienza la seguente

**S E N T E N Z A EX ART. 281 sexies c.p.c.**

**OGGETTO:**  
*accertamento obbligo del terzo*

nella causa civile iscritta al n. 4489/2010 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010 promossa da:

\_\_\_\_\_, residente in Perugia, \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliato in Perugia, \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'Avv.l \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione ex art. 548 cpc.

ATTORE

Contro

S.p.A., società appartenente al Gruppo Bancario  
con sede legale in Roma, Registro  
delle Imprese, Codice Fiscale e partita IVA n. , capitale sociale  
€ , già denominata S.p.A.,  
conferita dal ramo d'azienda bancaria qualificato come " | |  
' conferito da S.p.A. ( quest'ultima già incorporante di altre  
società denominate S.p.A., codice fiscale  
, S.p.A., S.p.A. e |  
S.p.A. ) il tutto come meglio indicato negli atti del 20.10.2008 a  
rogiro del Notaio di Roma, rispettivamente Rep. n.  
e Racc. n. e Rep. n. e Racc. n. , debitamente  
registrati e pubblicati come per legge, rappresentata, giusta procura speciale  
conferitagli dall'amministratore delegato e legale rappresentante con rogiro  
Notaio Dott. di Bologna del 27.07.2009, Rep. n.  
fascicolo n. dall'Avv. , domiciliato per la carica in  
Perugia, , presso il della  
S.p.A., rappresentato e difeso in forza di procura  
generale del 17.03.2009, Notaio Rep. n. , dall'  
Avv. , presso il cui Studio in Perugia, , è  
elettivamente domiciliato.



sona dei soci

& C,

, con sede in

CONVENUTA CONTUMACE

, nella qualità di socia della

& C., residente in Perugia,

CONVENUTA CONTUMACE

, nella qualità di socia della

SNC DI

& C., residente in Perugia,

CONVENUTA CONTUMACE

, nella qualità di socio della

SNC DI

& C., residente in Perugia,

CONVENUTO CONTUMACE

o: Accertamento obbligo del terzo pignorato .

Per la convenuta:

Come al verbale di udienza del 21.03.2013,

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va evidenziato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia atteso che l'art. 281 sexies cpc dispone che il Giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" a differenza dell'art. 132 c.p.c. che al punto n.4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione".

Sempre in via preliminarmente di rito deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti

Snc di I

& C, a cui l'atto di citazione è

stato regolarmente notificato.

La domanda attrice è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito esposti.

Vanno fatte alcune premesse sulla natura del presente giudizio e sull'onere della prova.

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art.548c.pc) mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta

l'onere di provare di avere estinto la propria obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza supposta dal pignorante ( Cass.Civ. n.5547/1994).

Nel caso in esame in sede esecutiva il terzo pignorato Unicredit SpA ha dichiarato di

non essere debitore della esecutata società Caffetteria-Pasticceria Tre Torri Snc di

Blondi Marinella & C avendo estinto il rapporto di conto corrente in data anteriore al

pignoramento.

Mentre per quanto riguarda i singoli soci ha dichiarato di non poter rendere la

cauzione poiché il titolo esecutivo è stato emesso nei confronti della

& C e non nei confronti dei soci.

Il creditore precedente ha contestato la dichiarazione e chiesto al Giudice dell'Esecuzione di accertare l'esistenza dei rapporti tra l'istituto di credito e i singoli soci.

Sulla base della documentazioni in atti sussiste la prova che esisteva un credito della Snc di & C nei confronti della Unicredit SpA, estinto in data anteriore al pignoramento.

Mentre risulta documentalmente provato un credito personale di l alla data del pignoramento, pari ad € 148,21 ( doc1 allegato alla memoria 183, comma sesto n.1 cpc di parte convenuta SpA).

Assume la convenuta Unicredit SpA di avere limitato la propria dichiarazione alla posizione della società debitrice ( Snc di & C dato non vi è stata la preventiva escussione del patrimonio sociale.

L'assunto è infondato.

Posto che il beneficium excussionis, concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, non attenendo alla legittimazione ad agire, non può essere rilevato dal giudice ex officio, ne', ove non sia stato prospettato nel giudizio di merito, può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di Cassazione. ( Cass.Civ.5106/87).

L'eccezione di merito puo' essere sollevata dal debitore con l'opposizione alla esecuzione.

E' principio giurisprudenziale pacifico che il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento ( Cass.Civ. 15036/2005).

Nel caso in esame l'eccezione della preventiva escussione del patrimonio sociale è stata sollevata dalla convenuta SpA, terzo pignorato ai fini dell'esonero dalla dichiarazione.

Il terzo pignorato puo' eccepire solo fatti estintivi e modificativi relativi al proprio rapporto con l'esecutato e non è legittimato a sollevare eccezioni di merito che attengono al titolo esecutivo.

Né daltra parte puo' essere accolta la domanda svolta dall'attore relativamente all'accertamento dell'esistenza del credito dell'attore nei confronti dei convenuti [ e ]

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 c.p.c., è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del diritto alla consegna delle cose od al pagamento delle somme dovute.

Ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee, come quelle attinenti alla esperibilità o alla validità del pignoramento o comunque ad una qualità del credito del debitore esecutato, come la sua impignorabilità, potendo esse costituire unicamente oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In definitiva, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. -che costituisce un autonomo giudizio di cognizione il cui oggetto solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore in quanto il diritto di credito pignorato si "autonomizza" al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c.- sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo ( Cass.Civ. 20595/2010).

La domanda sul punto deve pertanto essere respinta.

Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere limitata all'accertamento del rapporto tra la convenuta Spa e

Risulta provato che alla data di notifica del pignoramento la convenuta SpA era creditrice della convenuta di € 148,21 in forza del rapporto di conto corrente esistente tra le parti.

Quanto alle spese di lite si ravvedono giustificati motivi per compensarle tra l'attore e i convenuti contumaci I

Snc di & C .

Seguono la soccombenza tra l'attore e la convenuta spA..

**P.Q.M.**

- definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Miccioni Maurizio attore contro- Unicredit SpA, Biondi Catia, Biondi Gianni, Biondi Marinella e Caffetteria-Pasticceria Tre Torri Snc di Biondi Marinella & C convenuti - così provvede;

-accoglie la domanda attrice e dichiara che Unicredit SpA era creditrice di € 148,21 alla data del pignoramento di Biondi Marinella.

Assegna alle parti giorni 90 per la prosecuzione della procedura esecutiva.


- condanna la convenuta Unicredit SpA a rifondere all'attore Miccioni Maurizio le spese di lite che liquida in complessive € 2.750,00 per competenza professionali, oltre Iva e Cap.

Dispone l'affollazione della presente sentenza al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante ex art. 281, sexies, comma 2 c.p.c..

Gubbio, li 21.03.2013

Il Giud.On.Trib.

Dott.ssa Francesca Panzarola



Depositata in Cancelleria

Perugia, ..21-3-13.. 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
CATIA FASTELLINI